

Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (e industriale)

Novembre 2021

Indice

1.	DEFINIZIONI	5
2.	BASI LEGALI	6
2.1	Leggi e ordinanze	6
2.2	Direttive della SSIGA.....	6
3.	DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1:	Costituzione	7
Art. 2:	Scopo e campo di applicazione	7
Art. 3:	Basi giuridiche	7
Art. 4:	Organizzazione	7
Art. 5:	Competenze del Consiglio Comunale	7
Art. 6:	Competenze del Municipio	7
Art. 7:	Mansioni del sorvegliante	8
Art. 8:	Contabilità del Servizio.....	8
Art. 11:	Zona di distribuzione	8
Art. 12:	Compiti del Servizio.....	9
4.	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	10
Art. 13:	Piano generale acquedotto	10
Art. 14:	Rete di distribuzione	10
Art. 15:	Condotte principali	10
Art. 16:	Condotte di distribuzione	10
Art. 17:	Costruzione.....	10
Art. 18:	Idranti.....	10
Art. 19:	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche.....	10
Art. 20:	Messa a terra.....	11
5.	ALLACCIAMENTI	12
Art. 21:	Domanda di allacciamento	12
Art. 23:	Rifiuto di allacciamento	12
Art. 24:	Manovre	12
Art. 25:	Tracciato e caratteristiche	13
Art. 26:	Condizioni tecniche	13
Art. 27:	Costi nuovi allacciamenti	13
Art. 28:	Realizzazione delle condotte di allacciamento.....	13
Art. 29:	Manutenzione e modifiche dell'allacciamento	13
Art. 30:	Requisiti igienici per impianti acqua potabile.....	14
Art. 31:	Collaudo e adeguamento allacciamento	14
Art. 32:	Interventi urgenti di manutenzione	14
Art. 33:	Utilizzazione di proprietà private, servitù.....	14
Art. 34:	Proprietà dell'allacciamento e dorsale.....	15
Art. 35:	Sostituzione allacciamento e dorsale	15
Art. 36:	Manutenzione allacciamento e dorsale	15
Art. 37:	Modalità di intervento	16
Art. 38:	Messa fuori esercizio.....	16

6.	INSTALLAZIONI INTERNE	17
	Art. 39: Esecuzione	17
	Art. 40: Prescrizioni tecniche	17
	Art. 41: Batteria	17
	Art. 42: Collaudo	17
	Art. 43: Obblighi del titolare dell'allacciamento	18
	Art. 44: Pericolo di gelo.....	18
	Art. 45: Dovere di informazione	18
	Art. 46: Controlli	18
	Art. 47: Responsabilità.....	18
	Art. 48: Impianti di trattamento dell'acqua potabile	18
7.	FORNITURA DELL'ACQUA.....	20
	Art. 49: Principi.....	20
	Art. 50: Obbligo di prelievo	21
	Art. 51: Limitazione della fornitura.....	21
	Art. 52: Esclusione di responsabilità.....	21
	Art. 53: Divieto di cessione dell'acqua.....	22
	Art. 54: Prelievo abusivo.....	22
	Art. 55: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	22
	Art. 56: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	22
	Art. 57: Disdetta dell'abbonamento	22
	Art. 58: Ripristino dell'abbonamento	23
	Art. 59: Limitazione di portata per installazioni speciali	23
	Art. 60: Piscine e fontane	23
	Art. 61: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	23
	Art. 62: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	23
8.	APPARECCHI DI MISURA	24
	Art. 63 Contatore.....	24
	Art. 64: Misura e lettura	24
	Art. 65 Proprietà e manutenzione	24
	Art. 66: Ubicazione	24
	Art. 67: Responsabilità.....	24
	Art. 68: Prescrizioni tecniche	24
	Art. 69: Contestazioni.....	24
	Art. 70: Disfunzioni.....	25
	Art. 71: Sotto-contatori.....	25
9.	FINANZIAMENTO	26
	Art. 72 Autonomia finanziaria.....	26
	Art. 73: Determinazione delle tasse.....	26
	Art. 74: Spese per le condotte principali e di distribuzione	26
10.	COSTI ALLACCIAMENTO	27
	Art. 75: Allacciamento	27
	Art. 76: Casistica e criteri di calcolo.....	27
	Art. 77: Tassa allacciamenti	27
	Art. 78: Adeguamento tassa di allacciamento.....	27
	Art. 79: Costi di posa.....	28
	Art. 80 Spese di collaudo.....	28

Art. 81: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	28
Art. 82 Altri costi	28
Art. 83: Costi della dorsale	28
11. TASSE	30
Art. 84: Tassa base annua - definizione.....	30
Art. 85 Tassa di consumo - definizione	30
Art. 86 Imposta sul valore aggiunto	30
Art. 87: Tariffario	30
TARIFFA A – tasse per l’uso domestico	30
TARIFFA B – tasse per l’uso agricolo	31
TARIFFA C – tasse per l’uso commerciale	32
TARIFFA D – tasse per l’uso industriale	33
TARIFFA E – tasse per l’uso pubblico	34
TARIFFA F – tasse per piscine, fontane ornamentali e idranti privati.....	35
TARIFFA G – tasse per uso temporaneo dell’acqua	36
Art. 88: Fatturazione e acconti per costi di fornitura.....	37
Art. 89: Incasso ed esecuzione	37
Art. 90: Cauzioni	37
12. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE.....	38
Art. 91: Contravvenzioni	38
Art. 92: Contestazioni e procedure	38
13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	39
Art. 93: Manipolazioni degli impianti	39
Art. 94: Abbandono di tubazioni	39
Art. 95: Trapassi di proprietà.....	39
Art. 96: Rotture di tubazioni.....	39
Art. 97: Divieto di maggiorazione delle tariffe.....	39
Art. 98: Comproprietà.....	39
Art. 99: Incendi	39
Art. 100: Bocche antincendio	39
Art. 101: Norme sussidiarie	39
Art. 102: Norme abrogative	40
Art. 103: Abrogazione diritti esistenti	40
Art. 104: Convenzione speciale con AET	40
Art. 105: Adeguamento impianti esistenti	40
Art. 106: Entrata in vigore.....	40

1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contratto e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Servizio	Servizio di fornitura dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune.

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI), 9.1.2.1

2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

- ¹ Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Giornico, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.
- ² In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.
- ³ Il Servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.
- ⁴ Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
- ² Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

- ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- ² Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- ³ L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

Art. 4: Organizzazione

- ¹ Organi del Servizio sono:
 - a. il Consiglio comunale;
 - b. il Municipio

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

- ¹ Il Consiglio comunale, anche nell'ambito relativo alla gestione del Servizio di distribuzione di acqua potabile, esercita le competenze concessigli dall'art. 13 cpv. 1 della LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

Art. 6: Competenze del Municipio

- ¹ Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo del Servizio, e al suo miglioramento.

In particolare il Municipio:

- a. presenta al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;

- c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
 - d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
 - e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
 - f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
 - g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
 - h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
 - i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
 - j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
 - k. dispone per la lettura dei contatori laddove vi sono e per la relativa emissione delle fatture.
- ² Il Municipio designa ogni quadriennio il sorvegliante e un suo sostituto.

Art. 7: Mansioni del sorvegliante

- ¹ Il sorvegliante esercita tutte le mansioni assegnategli dal Municipio sulla base del mansionario elaborato nell'ambito dell'adeguamento della gestione dell'acquedotto alle direttive W12.

Art. 8: Contabilità del Servizio

- ¹ Ai sensi dell'art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.

Art. 9: Riversamento eccedenza di ricavi al Comune

- ¹ Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro costo del servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Art. 10: Copertura dei costi – Tasse d'utenza

- ¹ Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGFCC).

Art. 11: Zona di distribuzione

- ¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
- ² Al di fuori della zona edificabile il Servizio è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate a una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
- ³ Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla

OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.

- 4 Nel resto del comprensorio il Servizio, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

Art. 12: Compiti del Servizio

- 1 Il Servizio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
- 2 Il Servizio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
- 3 Il Servizio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
- 4 Il Servizio provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari. La procedura è descritta in modo dettagliato nelle direttive W12;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 49 e 51).
- 5 Il Servizio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Servizio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
- 6 Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 13: Piano generale acquedotto

Gli impianti del Servizio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LApprl).

Art. 14: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15: Condotte principali

- ¹ Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
- ² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17: Costruzione

- ¹ Il Servizio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
- ² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.

Art. 18: Idranti

- ¹ Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, previa consultazione con il Servizio, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica il Servizio della posa degli idranti.
- ² Il Servizio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

- ¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
- ² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Comune.
- ³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

- 4 Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 97.

Art. 20: Messa a terra

- ¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
- ² Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
- ³ Il Servizio non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 21: Domanda di allacciamento

- ¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Servizio tramite l'apposito formulario.
- ² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22: Lavori di allacciamento

- ¹ L'allacciamento, tramite regolare concessione, deve essere eseguito da installatori idraulici riconosciuti idonei dal Comune. L'attacco alla rete di distribuzione deve avvenire sotto la sorveglianza dell'incaricato del Comune.
- ² La concessione viene data, previa istanza e versamento di una tassa annua di fr. 200.— a quegli installatori che potranno provare di possedere le capacità dell'arte e che si impegnano ad osservare tutte le prescrizioni regolamentari e alle disposizioni del presente Regolamento.
- ³ Se il concessionario non osserverà tutte le prescrizioni, potrà essere privato dalla concessione e passibile di multa.
- ⁴ Prima di dar seguito ai lavori inerenti nuovi allacciamenti o modifiche, l'installatore concessionario è tenuto ad accertarsi se per tali lavori sia già stata concessa l'autorizzazione dal Comune. Prima dell'inizio dei lavori l'installatore dovrà darne comunicazione scritta al Comune.
- ⁵ La concessione è valida solo per l'anno in cui è stata rilasciata e dovrà essere rinnovata.

Art. 23: Rifiuto di allacciamento

- ¹ Il Servizio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio.
- ² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- ³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 24: Manovre

- ¹ La saracinesca di partenza situata nelle immediate vicinanze della condotta di distribuzione può essere manovrata esclusivamente dal personale del Comune o da installatori che dovranno essere autorizzati di volta in volta.

Art. 25: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Servizio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento e sulla base delle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Art. 26: Condizioni tecniche

- 1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
- 2 In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo a una dorsale.
- 3 In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
- 4 Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.
- 5 La nuova condotta di allacciamento (fino alla valvola di ritenuta) non deve essere di diametro inferiore a 1 ¼ pollici per tubazioni in ferro zincato e a 40 mm per tubazioni in plastica (PE). Per gli allacciamenti agricoli e per quelli particolari e di poca importanza può essere autorizzato un diametro minimo di 1 pollice, rispettivamente di PE 32 mm.
- 6 Nel caso di esecuzione con tubi in plastica compete al proprietario assicurarsi della conformità per rapporto alle regole impartite dall'Associazione Svizzera Elettrotecnici (ASE) sul criterio di messa a terra dell'impianto elettrico.
- 7 Se l'allacciamento è eseguito in corrispondenza a strade cantonali, fanno stato le prescrizioni cantonali. In questo caso il concessionario o l'impresa incaricata deve preventivamente ottenere dal Dipartimento del Territorio il permesso per la manomissione del campo stradale.
- 8 Il Comune può stabilire altri requisiti tecnici per l'allacciamento, a completamento di quelli stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 27: Costi nuovi allacciamenti

- 1 Tutte le spese di nuovi allacciamenti, come pure l'eventuale camera per il contatore ove fosse prescritta dal Servizio, sono a carico del proprietario del fondo allacciato.

Art. 28: Realizzazione delle condotte di allacciamento

- 1 L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dal Servizio. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.
- 2 Il proprietario del fondo può fare eseguire l'allacciamento dello stabile dal Servizio (per l'offerta e la fatturazione dei costi di realizzazione si rinvia all'art. 81) oppure da installatori concessionari autorizzati dal Servizio, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

Art. 29: Manutenzione e modifiche dell'allacciamento

- 1 La manutenzione e la sostituzione dell'allacciamento di un fondo avvengono a cura del Servizio o di un installatore concessionario, su area pubblica a spese del Comune, su area privata a spese del proprietario del fondo allacciato. Il Servizio deve essere immediatamente informato di eventuali danni all'allacciamento.

- 2 Se a seguito di sostituzioni di condotte comunali occorra modificare la presa dell'acqua sulla condotta di distribuzione e la relativa derivazione al fondo privato, la spesa è sopportata dal Comune.
- 3 Nell'ambito di sostituzione di condotte comunali il privato è obbligato a sue spese a conformare al presente Regolamento, compreso il diametro minimo previsto dall'art. 26, il tratto di allacciamento ubicato su proprietà privata fino alla valvola di ritenuta.

Art. 30: Requisiti igienici per impianti acqua potabile

- 1 La derivazione e le installazioni devono soddisfare le esigenze igieniche in particolare quelle fissate dalla legislazione sulle derrate alimentari.
- 2 Gli impianti esistenti che non corrispondono a tali esigenze e che quindi non permettono più di garantire condizioni normali di igiene e sicurezza, devono essere adeguati entro un termine conveniente, fissato dall'Azienda.

Art. 31: Collaudo e adeguamento allacciamento

- 1 L'installatore, prima della messa in servizio dell'allacciamento, deve procedere al relativo collaudo d'intesa con il Servizio. Questo si riserva il diritto di richiedere all'installatore un certificato di garanzia sul lavoro eseguito, sugli elementi dell'allacciamento e sul collaudo.
- 2 Il Servizio ha l'obbligo di controllare la corretta esecuzione dell'allacciamento secondo quanto stabilito nella concessione di allacciamento, prima della sua copertura e della sua messa in servizio.
- 3 Inoltre il Servizio si riserva il diritto di controllare in ogni momento gli allacciamenti esistenti. A ogni scoperta deve essere verificato lo stato dell'allacciamento. In tal caso l'Azienda è autorizzata a far sostituire le parti difettose.

Art. 32: Interventi urgenti di manutenzione

- 1 Il Servizio ha l'obbligo di fare eseguire o eseguire direttamente a spese del proprietario gli interventi necessari atti a garantire i requisiti igienici prescritti dalle normative in vigore.
- 2 In casi gravi il Servizio ha il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua finché l'inconveniente non sia stato soppresso.

Art. 33: Utilizzazione di proprietà private, servitù

- 1 Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
- 2 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
- 3 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

- 4 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.

- 5 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
- 6 Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 34: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

- 1 Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale (saracinesca) rimangono di proprietà del Servizio comunale.
- 2 La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
- 3 La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 35: Sostituzione allacciamento e dorsale

- 1 Il Servizio può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
- 2 I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 36: Manutenzione allacciamento e dorsale

- 1 Il Servizio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
- 2 Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 10.

Art. 37: Modalità di intervento

- ¹ Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, Il Servizio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 38: Messa fuori esercizio

Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 10:

- a. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
- b. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
- c. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 39: Esecuzione

- ¹ Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
- ² I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Servizio. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 40: Prescrizioni tecniche

- ¹ Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio.
- ² Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta a impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
- ³ Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
- ⁴ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Servizio o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Servizio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
- ⁵ Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 41: Batteria

- ¹ Ogni batteria deve essere eseguita tenendo conto della seguente disposizione:
 - a. rubinetto d'arresto;
 - b. spazio per il contatore;
 - c. valvola di ritenuta;
 - d. filtro;
 - e. riduttore di pressione.

Art. 42: Collaudo

- ¹ Il Servizio o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la firma del contratto (numero di rubinetti) o eventualmente con la posa dei contatori, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
- ² Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
- ³ Con il collaudo il Servizio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

- 4 Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo 10.

Art. 43: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 44: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 capoverso 3. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 45: Dovere di informazione

- 1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Servizio preventivamente e per iscritto.
- 2 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Servizio.
- 3 Tutti i costi che dovessero derivare al Servizio dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 46: Controlli

- 1 Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
- 2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Servizio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
- 3 Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Servizio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 47: Responsabilità

- 1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Servizio per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
- 2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 48: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

- 3 L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio.
- 4 Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

- ⁵ Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 49: Principi

- ¹ La fornitura di acqua all'utenza avviene in base ad un contratto nel quale vengono definiti gli usi. Il contratto non ha carattere personale ma è a favore della proprietà. La sua validità decade se nel termine massimo di un anno l'allacciamento non è stato eseguito e messo in servizio.
- ² Il contratto viene stipulato unicamente con il proprietario del fondo che diventa titolare e perciò responsabile verso il Comune.
- ³ Il contratto è costituito dalle due parti seguenti:
 - a. concessione di allacciamento: nella quale vengono fissate condizioni, scopo e caratteristiche dello stesso come pure la relativa tassa;
 - b. abbonamento: nel quale sono riportati e aggiornati le basi per l'applicazione del tariffario. L'aggiornamento dell'abbonamento non comporta la rottura del contratto.
- ⁴ Ogni contratto è generalmente stipulato per una durata indeterminata, e in ogni caso per il minimo di 1 anno, a eccezione per gli allacciamenti temporanei.
- ⁵ Per usi temporanei (costruzioni, demolizioni, manifestazioni, ecc.), il Servizio fornisce l'acqua necessaria su domanda scritta e alle condizioni della speciale tariffa. Detta fornitura avviene a tutto rischio del richiedente. Il punto di erogazione è stabilito dal Servizio tenuto conto dei desideri del richiedente.
- ⁶ Il proprietario può dare disdetta per la fine del mese con tre mesi di preavviso. La disdetta del contratto comporta l'annullamento della concessione di allacciamento e dell'abbonamento, con la conseguente interruzione dell'allacciamento (messa fuori esercizio).
- ⁷ I proprietari degli stabili possono chiedere che sia piombata l'entrata principale per evitare di pagare la tassa base in caso di appartamenti sfitti o non abitabili.
- ⁸ Le due parti del contratto, tassa base e tassa di consumo, non possono venir disdetta separatamente.
- ⁹ In seguito ad abbandono di parti di rete di distribuzione fuori zona edificabile il Servizio può disdire il contratto con tre mesi di preavviso per la fine del mese. Il proprietario non ha diritto ad alcuna pretesa
- ¹⁰ In casi particolari il Servizio può fornire acqua potabile per scopi industriali assicurando tuttavia l'erogazione dell'acqua potabile alle utenze
- ¹¹ L'acqua fornita dal Servizio non può essere destinata a scopi non previsti nel contratto.
- ¹² La distribuzione dell'acqua avviene con o senza contatori, a deflusso illimitato, a deflusso continuo, a deflusso intermittente ed è regolata dal tariffario.
- ¹³ L'erogazione dell'acqua per uso domestico ha di regola la precedenza rispetto agli altri usi.
- ¹⁴ Il proprietario con la firma del contratto riconosce la validità del regolamento e del tariffario
 - a. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 51.
 - b. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

- c. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

- ¹⁵ Il Servizio garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
- ¹⁶ Il Servizio non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 50: Obbligo di prelievo

- ¹ L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
- ² Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Servizio; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
- ³ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua. In questi casi la responsabilità sulla qualità dell'acqua sarà dell'azienda fornitrice.
- ⁴ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 51: Limitazione della fornitura

- ¹ Il Servizio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Servizio.
- ² Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- ³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 52: Esclusione di responsabilità

- ¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Servizio per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 51 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
- ² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 53: Divieto di cessione dell'acqua

- 1 È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Servizio.
- 2 Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 54: Prelievo abusivo

- 1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Servizio.
- 2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
- 3 Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 8.
- 4 È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 55: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

- 1 La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Servizio.
- 2 Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
- 3 L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 56: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

- 1 Il Servizio può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
- 2 Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 87.

Art. 57: Disdetta dell'abbonamento

- 1 L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 56 cpv. 2.
- 2 I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
- 3 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
- 4 L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Servizio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 58: Ripristino dell'abbonamento

- ¹ L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Servizio con cinque giorni lavorativi di preavviso.
- ² Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 59: Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Servizio può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 60: Piscine e fontane

- ¹ È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume vuoto per pieno supera i 5 mc.
- ² Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
- ³ Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
- ⁴ L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base al tariffario.
- ⁵ In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Servizio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 61: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

- ¹ La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Servizio, la quale regola gli aspetti tecnici.
- ² Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 62: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

- ¹ L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Servizio.
- ² In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Servizio.
- ³ La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 63 Contatore

Per le attività industriali e artigianali sul comprensorio il Servizio di regola applica la fatturazione tramite lettura del contatore. Il Comune ha la facoltà di applicare tale modalità anche per altri utenti.

Art. 64: Misura e lettura

- 1 Nei casi di cui all'articolo precedente, il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Servizio, che ne assicura la lettura periodica.
- 2 L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Servizio.

Art. 65 Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 66: Ubicazione

- 1 L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- 2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 67: Responsabilità

- 1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
- 2 Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 68: Prescrizioni tecniche

- 1 Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio (art. 41).
- 2 In caso di inosservanza si applica l'art. 42 cpv. 2.

Art. 69: Contestazioni

- 1 Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- 2 Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Servizio, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 70: Disfunzioni

- 1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio.
- 2 Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- 3 Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- 4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- 5 L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 71: Sotto-contatori

- 1 L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
- 2 Il Servizio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

9. FINANZIAMENTO

Art. 72 Autonomia finanziaria

- ¹ Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.
- ² Il finanziamento del Servizio è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
- ³ Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 73: Determinazione delle tasse

Il Municipio è l'autorità competente per determinare e applicare le relative tariffe entro i limiti e nel rispetto dei criteri definiti dal tariffario. Esso le fissa mediante ordinanza municipale da pubblicare nel corso dell'anno con validità per lo stesso anno civile

Art. 74: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Servizio, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 75: Allacciamento

- 1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte (scavo, fornitura e posa dei tubi ed eventualmente il ripristino della pavimentazione);
 - c. le spese di collaudo.
- 2 Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 76: Casistica e criteri di calcolo

- 1 Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

Art. 77: Tassa allacciamenti

- 1 Per ogni allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni esistenti, viene prelevata una tassa di allacciamento unica, a carico di ogni fondo, calcolata in base al diametro della condotta.

<u>diametro condotta di allacciamento</u>			
<u>ferro/ghisa</u>		<u>plastica PE</u>	
25 mm	1"	32 mm	CHF 1000.--
32 mm	1" 1/4	40 mm	CHF 1250.--
40 mm	1" 1/2	50 mm	CHF 1500.--
52/65 mm	2" / 2 1/2"	63/75 mm	CHF 2000.--
80 mm	3"	90/110 mm	CHF 5000.--
100 mm	4"	125/140 mm	CHF 8000.--
125/150 mm		160/200 mm	CHF 12000.--
200 mm		225/250 mm	CHF 15000.--

- 2 Nel caso in cui vi sia un unico allacciamento per più fondi la tassa a carico di ogni particella viene fissata prendendo in considerazione il diametro della derivazione che verrebbe realizzata per ogni singola proprietà
- 3 Per ogni allacciamento ad uso esclusivamente agricolo sarà prelevata una tassa unica:

<u>diametro condotta di allacciamento</u>		
1" - PE 32 mm		CHF 200.--
oltre		vedi cpv. 1 .

Art. 78: Adeguamento tassa di allacciamento

- 1 Le trasformazioni o i cambiamenti di uso degli allacciamenti esistenti implicano, per il proprietario del fondo, il pagamento di un importo pari alla differenza fra le tasse stabilite nel presente Regolamento, corrispondenti al diametro del nuovo e vecchio allacciamento.

- 2 Per gli allacciamenti esistenti eseguiti con un diametro inferiore a 1", viene computato un importo della tassa di allacciamento pari al valore del diametro minimo del vigente Regolamento.
- 3 In caso di due allacciamenti per lo stesso fondo, vengono prelevate le relative tasse.

Art. 79: Costi di posa

- 1 I costi di fornitura e posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione (saracinesca), compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Servizio.
- 2 Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Servizio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 80 Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Servizio e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 81: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

- 1 Il Servizio allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
- 2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Servizio provvede all'emissione della relativa fattura.
- 3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Servizio ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
- 4 Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 82 Altri costi

- 1 I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Servizio.
- 2 Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 83: Costi della dorsale

- 1 I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
- 2 Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
- 3 Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto

l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

11. TASSE

Art. 84: Tassa base annua - definizione

- ¹ La tassa base annua dà diritto al proprietario di mantenere il fondo allacciato alla rete di distribuzione ed è sempre dovuta dal momento e fintanto che il fondo è allacciato all'acquedotto.
- ² Non è dovuta solo in caso di disdetta del contratto; in tal caso al momento del riutilizzo, il fondo sarà sottoposto a una nuova tassa di allacciamento. L'applicazione della tassa base è fissata dal tariffario.

Art. 85 Tassa di consumo - definizione

- ¹ L'applicazione della tassa di consumo è stabilita dal tariffario.
- ² Non è dovuta solo in caso di disdetta del contratto; in tal caso al momento del riutilizzo, il fondo sarà sottoposto a una nuova tassa di allacciamento. L'applicazione della tassa base è fissata dal tariffario.

Art. 86 Imposta sul valore aggiunto

- ¹ L'imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà addebitata nel modo e nella percentuale previsti dalle relative disposizioni federali.

Art. 87: Tariffario

TARIFFA A – tasse per l'uso domestico

Modo di distribuzione: A deflusso intermittente senza apparecchio di misura.

Generalità

La tariffa comprende due fattori di calcolo:

- tassa base (A, B, C).
- tassa di consumo.

Le tasse sono a carico del proprietario e/o dei beneficiari dei diritti reali limitati secondo il CCS (diritto di usufrutto, diritto di abitazione, diritto di superficie, ecc.).

Tassa base

È stabilita in funzione del numero delle unità di abbonamento per ogni singola proprietà fornita di acqua ed è applicata agli stabili, ai sedimi annessi, come pure alle autorimesse e alle costruzioni accessorie destinate all'economia domestica non situate nello stesso mappale dello stabile principale.

La tassa base viene applicata su tutta la superficie del mappale ed è dovuta dal momento in cui il mappale allacciato è abitabile/agibile, indipendentemente dal suo utilizzo.

Tassa di consumo

Ogni fornitura d'acqua è soggetta ad una tassa di consumo in base al numero dei rubinetti installati.

La tassa di consumo è calcolata in dodicesimi, il mese iniziato è conteggiato interamente.

BASE DI CALCOLO DELL'ABBONAMENTO

TASSA BASE A	TASSA BASE B	TASSA BASE C
Minimo fr. 60.00 Massimo. fr. 120.00	Minimo fr. 10.00 Massimo. fr. 40.00	Minimo fr. 10.00 Massimo. fr. 40.00

Applicazione	Applicazione	Applicazione
Applicata a ogni stabile allacciato in base alla superficie dei locali vani computabili: cucina sala/salotto/tinello camere bagni/docce/WC/sauna veranda vano scale/corridoi deposito/dispensa ripostiglio/magazzino locale hobby/stireria / laboratorio grottino/taverna lavanderia/lavatoio cantina/rifugio locale riscaldamento autorimessa interna allo stabile	Applicata a ogni terreno allacciato annesso allo stabile parte integrante del mappale, anche se non provvisto di rubinetti esterni, come pure alle altre superfici allacciate all'acquedotto destinate all'economia domestica.	Applicata alle autorimesse e alle costruzioni accessorie destinate all'economia domestica provvisti di rubinetti, che non si trovano nel medesimo mappale dello stabile principale.
Calcolo		
Fino a 100 mq 1 unità e per ogni ulteriori 50 mq o frazione ½ unità	Fino a 30 mq 0 unità 31-1000 mq 1 unità 1001-2000 mq 2 unità 2001-3000 mq 3 unità Oltre 3000 mq 4 unità	1 unità
<p>TASSA DI CONSUMO Minimo. fr. 60.00 - Massimo. fr. 120.00 per rubinetto Il rubinetto alternativo (lavatoio-lavatrice, lavandino-lavastoviglie) viene tassato una sola volta. Quando un determinato punto di prelievo (rubinetto esterno incluso) è utilizzabile tecnicamente da più economie domestiche la tassa sarà conteggiata come se si trattasse di più impianti distinti. Un impianto esterno di irrigazione viene considerato come punto di prelievo; non viene invece considerato se allacciato ad un rubinetto già soggetto a tassa.</p> <p>ECCEZIONI In situazioni particolari il Municipio si riserva di decidere caso per caso.</p>		

TARIFFA B – tasse per l'uso agricolo

Modo di distribuzione: A deflusso intermittente senza apparecchio di misura; con apparecchio di misura di proprietà del Servizio in casi particolari.

Generalità

La tariffa comprende da due a tre fattori di calcolo:

- tasse base (A, B),
- tassa di consumo,
- noleggio del contatore.

Le tasse sono a carico del proprietario e/o dei beneficiari dei diritti reali limitati secondo il CCS (diritto di usufrutto, diritto di superficie, ecc.).

Tassa base

È stabilita in funzione delle unità di abbonamento per ogni singola proprietà fornita di acqua; è dovuta dal momento in cui il mappale è allacciato all'acquedotto comunale; viene applicata su tutta la superficie; per gli stabili con acqua adibiti a uso agricolo (stalle, pollai, apiari, ecc.) la tassa è dovuta dal momento in cui la costruzione allacciata è agibile, indipendentemente dal suo utilizzo.

Tassa di consumo

Ogni fornitura di acqua è soggetta a una tassa di consumo in base al numero dei rubinetti installati. È calcolata in dodicesimi, il mese iniziato è conteggiato interamente.

Alla presenza di abbeveratoi o in casi particolari decisi dal Municipio, la tassa di consumo è corrispondente al volume di mc d'acqua utilizzati e conteggiati tramite contatore ufficiale di proprietà del Servizio.

BASE DI CALCOLO DELL'ABBONAMENTO

TASSA BASE A		TASSA BASE B	
Minimo fr. 20.00 Massimo. fr. 50.00		Minimo fr. 20.00 Massimo. fr. 50.00	
Applicazione		Applicazione	
Applicata alle stalle, ai porcili, ai pollai, agli allevamenti di conigli, agli apiari, ai grotti e ad altri similari in base alla superficie.		Per le vigne e i terreni usufruiti a scopo agricolo la tassa viene fissata in base alla superficie	
Calcolo			
Fino a 30 mq	1 unità	Fino a 1000 mq	1 unità
31-100 mq	2 unità	1001-2000 mq	2 unità
101-200 mq	3 unità	2001-3000 mq	3 unità
Oltre 200 mq	4 unità	Oltre 3000 mq	4 unità

TASSA DI CONSUMO

Minimo fr. 10.00 - Massimo fr. 30.00 per rubinetto
Minimo fr. 0.20 – Massimo fr. 1.80 per mc di acqua consumata

NOLEGGIO CONTATORE

Viene riscosso annualmente in ragione del 20% del valore di acquisto dell'apparecchio.

ECCEZIONI

In situazioni particolari il Municipio si riserva di decidere caso per caso.

TARIFFA C – tasse per l'uso commerciale

Modo di distribuzione:

A deflusso intermittente senza apparecchio di misura (attività a consumo minimo e medio) e con apparecchio di misura di proprietà del Servizio (attività a consumo forte).

Generalità

La tariffa comprende da due a tre fattori di calcolo:

- tassa base
- tassa di consumo,
- noleggio del contatore.

Le tasse sono a carico del proprietario e/o dei beneficiari dei diritti reali limitati secondo il CCS (diritto di usufrutto, di superficie, ecc.).

Tassa base

È stabilita in funzione del numero delle unità di abbonamento; viene applicata ai locali ed al terreno adibiti a scopo commerciale, è dovuta dal momento in cui il fondo è allacciato all'acquedotto indipendentemente dal loro utilizzo; inizialmente è dovuta da quando incomincia l'attività e/o da quando viene rilasciato il permesso di esercizio.

Tassa di consumo

Ogni fornitura d'acqua è soggetta ad una tassa di consumo corrispondente:

- per l'attività a consumo minimo e medio al numero dei rubinetti installati (in questo caso la tassa è calcolata in dodicesimi, il mese iniziato viene conteggiato interamente);
- per l'attività a consumo forte al volume complessivo in mc d'acqua utilizzati conteggiati tramite contatore ufficiale fornito dal Servizio.

BASE DI CALCOLO DELL'ABBONAMENTO**TASSA BASE**

Minimo fr. 100.00

Massimo. fr. 200.00

Riferimento unitario della tassa base calcolata sulla superficie del fondo destinato ad uso di attività professionali, commerciali, artigianali, ricreativi, ecc.

Applicazione

CATEGORIA A: attività a consumo minimo	CATEGORIA B: attività a consumo medio	CATEGORIA C: attività a consumo forte
<ul style="list-style-type: none"> • uffici, • locali ricreativi, • negozi ed esposizioni di generi diversi, • altre attività a consumo minimo. 	<ul style="list-style-type: none"> • officine, laboratori, magazzini artigianali, piccole imprese, • empori, • bar, ristoranti senza alloggio, grotti • panifici, pastifici, • negozi di generi alimentari, latterie, • macellerie, • parrucchieri, • ambulatori, • garage, • altre attività a consumo medio. 	<ul style="list-style-type: none"> • cantine vinicole, • mattatoi, • stazioni di servizio con lavaggio, • alberghi, ristoranti con alloggio, motel, • impianti militari, • altre attività a consumo forte.

Calcolo

CATEGORIA A: attività a consumo minimo	CATEGORIA B: attività a consumo medio	CATEGORIA C: attività a consumo forte
1 - 25 mq 1 unità Da 26 mq 2 unità	1 - 25 mq 3 unità 26 - 50 mq 4 unità Da 51 mq 5 unità	1 - 25 mq 6 unità 26 - 50 mq 7 unità 51- 75 mq 8 unità 76 - 100 mq 9 unità Oltre 100 mq 10 unità

TASSA DI CONSUMO

Minimo. fr. 10.00 - Massimo. fr. 30.00 per rubinetto

Minimo fr. 0.20 – Massimo fr. 1.80 per mc di acqua consumata

Quando un determinato impianto serve a più utenti la tassa sarà conteggiata come se si trattasse di più impianti distinti.

Un impianto di irrigazione esterna viene considerato come punto di prelievo; non viene considerato solo se allacciato ad un rubinetto già soggetto a tassa.

NOLEGGIO CONTATORE

Viene riscosso annualmente in ragione del 20% del valore di acquisto dell'apparecchio.

ECCEZIONI

In situazioni particolari il Municipio si riserva di decidere caso per caso.

TARIFFA D – tasse per l'uso industriale**Modo di distribuzione:** A deflusso intermittente con apparecchio di misura di proprietà del Servizio.**Generalità**

Tasse per l'uso industriale

- 1) a scopo potabile
- 2) a scopo industriale

La tariffa comprende da due a tre fattori di calcolo:

- tasse base,
- tassa di consumo,
- noleggio del contatore.

Le tasse sono a carico del proprietario e/o dei beneficiari dei diritti reali limitati secondo il CCS (diritto di usufrutto, di superficie, ecc.).

Tassa base

È fissata in funzione del numero delle unità di abbonamento ed è applicata su tutta la superficie destinata a scopo industriale;
 è dovuta dal momento in cui il mappale è allacciato all'acquedotto indipendentemente dal suo utilizzo; inizialmente è dovuta dal momento in cui ha inizio l'attività e/o dal momento in cui è stato rilasciato il permesso di esercizio.

Tassa di consumo

Ogni fornitura d'acqua è soggetta ad una tassa di consumo corrispondente al volume in mc d'acqua utilizzati dall'utenza, moltiplicati per il prezzo unitario; il consumo è stabilito dal contatore fornito dal Servizio.

BASE DI CALCOLO DELL'ABBONAMENTO**TASSA BASE**

Minimo fr. 100.00

Massimo. fr. 200.00

Definizione di unità di abbonamento.

Riferimento unitario della tassa base in funzione dell'estensione in superficie utilizzabile dell'azienda (stabilimento + terreno).

Calcolo

Fino a 1000 mq	6 unità
Per ogni 2500 mq in più	1 ulteriore unità

TASSA DI CONSUMO

- 1) a scopo potabile: minimo fr. 0.20 – massimo fr. 1.80 al mc di consumo d'acqua
- 2) a scopo industriale: minimo fr. 0.20 – massimo fr. 1.80 al mc di consumo d'acqua

Minimo. fr. 10.00 - Massimo. fr. 30.00 per rubinetto

Minimo fr. 0.20 – Massimo fr. 1.80 per mc di acqua consumata

NOLEGGIO CONTATORE

Viene riscosso annualmente in ragione del 20% del valore di acquisto dell'apparecchio.

ECCEZIONI

In situazioni particolari il Municipio si riserva di decidere caso per caso.

TARIFFA E – tasse per l'uso pubblico**Modo di distribuzione:**

A deflusso illimitato per il servizio degli idranti pubblici,

- a deflusso continuo calibrato o intermittente per le fontane pubbliche,
- a deflusso intermittente con apparecchio di misura per gli stabili di pubblica utilità e per installazioni sportive,

a deflusso intermittente senza apparecchio di misura per musei, edifici destinati al culto e altri servizi.

Generalità

La tariffa comprende da due a tre fattori di calcolo:

- tasse base (A, B),
- tassa di consumo,
- noleggio del contatore.

Le tasse sono a carico del proprietario e/o dei beneficiari dei diritti reali limitati secondo il CCS.

Tassa base

È stabilita in funzione del numero delle unità di abbonamento per ogni singolo impianto/ proprietà ed è dovuta dal momento in cui l'impianto/proprietà è allacciato/a all'acquedotto comunale.

Tassa di consumo

Ogni fornitura di acqua è soggetta ad una tassa di consumo corrispondente:

- al volume complessivo di mc d'acqua utilizzati o
- al numero dei rubinetti installati (in tal caso la tassa è calcolata in dodicesimi, il mese iniziato viene conteggiato interamente).

BASE DI CALCOLO DELL'ABBONAMENTO

TASSA BASE A		TASSA BASE B	
Minimo fr. 100.00 Massimo fr. 150.00		Minimo fr. 10.00 Massimo fr. 40.00	
Applicazione		TASSA BASE B	
TASSA BASE A Viene applicata in base al tipo di impianto destinato a pubblica utilità.		Viene applicata ad ogni terreno annesso all'edificio ed ai sedimi destinati a scopo pubblico; la tassa viene fissata in base alla superficie.	
Calcolo			
TASSA BASE A		TASSA BASE B	
Idranti	4 unità	Fino a 1000 mq	1 unità
Fontane	8 unità	1001-2000 mq	2 unità
Musei e Chiese	2 unità	2001-3000 mq	3 unità
Per gli altri stabili viene applicata una unità di abbonamento per ogni 100 mq di superficie utilizzabile		Oltre 3000 mq	4 unità
TASSA DI CONSUMO Minimo fr. 10.00 - Massimo fr. 30.00 per rubinetto Minimo fr. 0.20 – Massimo fr. 1.80 per mc di acqua consumata Per gli idranti e le fontane non viene applicata la tassa di consumo.			
NOLEGGIO CONTATORE Viene riscosso annualmente in ragione del 20% del valore di acquisto dell'apparecchio. ECCEZIONI In situazioni particolari il Municipio si riserva di decidere caso per caso.			

TARIFFA F – tasse per piscine, fontane ornamentali e idranti privati

Per fontana ornamentale si intende un manufatto generalmente di carattere ornamentale (esclusi gli abbeveratoi -uso agricolo- e le vaschette/lavabi esterni), destinato ad uso non pubblico, allacciato in modo fisso ad un impianto, indipendentemente dal deflusso (intermittente o non).

Modo di distribuzione: a deflusso intermittente con apparecchio di misura di proprietà del Servizio.

Generalità

Tasse per l'uso industriale

- 3) a scopo potabile
- 4) a scopo industriale

La tariffa comprende da due a tre fattori di calcolo:

- tasse base,
- tassa di consumo,
- noleggio del contatore.

Le tasse sono a carico del proprietario e/o dei beneficiari dei diritti reali limitati secondo il CCS (diritto di usufrutto, di superficie, ecc.).

Tassa base

È stabilita in funzione del numero delle unità di abbonamento per ogni singolo impianto;

è dovuta dal momento in cui l'impianto è allacciato all'acquedotto comunale.

Tassa di consumo

La fornitura di acqua è soggetta ad una tassa di consumo corrispondente al volume complessivo di mc d'acqua utilizzati.

BASE DI CALCOLO DELL'ABBONAMENTO

TASSA BASE

Minimo fr. 80.00
Massimo. fr. 120.00

Calcolo

Piscine	
da 0 a 5 mc di capienza	Esenti
6 -15 mc di capienza	1 unità
Per ogni ulteriori 15 mc o frazione	1 unità supplementare
Idranti privati	4 unità
Fontane ornamentali	1 unità
Vasche per pesci (escluse quelle a scopo commerciali) e stagni con rubinetto vengono considerati come fontane ornamentali.	

TASSA DI CONSUMO

In base al consumo stabilito tramite contatore di proprietà del Servizio.
Minimo fr. 0.20 – Massimo fr. 1.80 per mc di acqua consumata
Le piscine aventi una capienza fino a 5 mc sono esenti dalla tassa di consumo.

NOLEGGIO CONTATORE

Viene riscosso annualmente in ragione del 20% del valore di acquisto dell'apparecchio.

ECCEZIONI

In situazioni particolari il Municipio si riserva di decidere caso per caso.

TARIFFA G – tasse per uso temporaneo dell'acqua

Modo di distribuzione:

- a deflusso illimitato a discrezione per installazioni a scopo edilizio,
- a deflusso intermittente con apparecchio di misura di proprietà del Servizio per scopi particolari.

Generalità

La presente tariffa è applicata alle installazioni temporanee per cantieri di costruzioni/ riattazioni o demolizioni e per altri scopi particolari.

BASE DI CALCOLO DELL'ABBONAMENTO

TARIFFA PER COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI, RIATTAZIONI

Viene stabilita in funzione della cubatura del o dei fabbricati da costruire/riattare o da demolire
Minimo fr. 0.20 - Massimo. fr. 1.00 per mc di fabbricato
Tassa minima: fr. 100.00

TARIFFA PER ALTRI USI TEMPORANEI

La tassa viene stabilita in base al consumo di acqua tramite contatore di proprietà del Servizio.
Minimo fr. 0.20 - Massimo. fr. 1.00
Tassa minima: fr. 100.00

In casi particolari il Municipio si riserva il diritto di procedere a delle tassazioni forfetarie.

NOLEGGIO CONTATORE

Viene riscosso annualmente in ragione del 20% del valore di acquisto dell'apparecchio.

ECCEZIONI

In situazioni particolari il Municipio si riserva di decidere caso per caso.

Art. 88: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

- 1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Servizio.
- 2 Il Servizio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- 3 Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 89: Incasso ed esecuzione

- 1 Il Servizio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
- 2 Il Servizio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- 3 Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Servizio è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

Art. 90: Cauzioni

- 1 Il Servizio può chiedere il versamento di una cauzione nei casi seguenti:
 - a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b. gli abbonati notoriamente insolubili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Servizio;
 - c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Servizio;
 - d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.
- 2 La cauzione corrisponde di regola alla metà dell'importo della tassa dovuta l'anno precedente.
- 3 Il Servizio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- 4 Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
- 5 Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Servizio dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento. Decorso tale termine, il Servizio provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
- 6 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Servizio corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

12. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 91: Contravvenzioni

- ¹ L'esecuzione di lavori di impianti inerenti la fornitura di acqua senza la necessaria autorizzazione, nonché tutte le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di fr. 10'000.-, secondo l'art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
- ² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
- ³ Nei casi di infrazione accertata, il Servizio può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.
- ⁴ Restano riservate le disposizioni penali federali.

Art. 92: Contestazioni e procedure

- ¹ Le contestazioni devono essere notificate al Municipio entro trenta giorni.
- ² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
- ³ Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 93: Manipolazioni degli impianti

- ¹ Le manipolazioni degli impianti degli acquedotti comunali sono permesse solo alle persone autorizzate dal Servizio.

Art. 94: Abbandono di tubazioni

- ¹ Fuori zona edificabile, previa trattative con l'interessato, l'Azienda può escludere ed abbandonare delle tubazioni della rete di distribuzione qualora la loro manutenzione o sostituzione comporti un onere finanziario non sostenibile.

Art. 95: Trapassi di proprietà

- ¹ I trapassi di proprietà devono essere notificati per iscritto all'Azienda dal proprietario precedente e/o dal nuovo proprietario. Per il termine di trapasso fa stato la data di iscrizione a Registro Fondiario.
- ² Il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate.

Art. 96: Rotture di tubazioni

- ¹ Rotture di tubazioni o qualunque perdita in generale dopo il contatore, sia per negligenza dell'utente, sia per caso fortuito, non danno diritto a riduzioni di tassa.

Art. 97: Divieto di maggiorazione delle tariffe

- ¹ Il proprietario non può in nessun caso imporre ai propri locatari, per il consumo d'acqua potabile, un prezzo superiore all'importo della tassa da lui pagata a per la proprietà locata.

Art. 98: Comproprietà

- ¹ I comproprietari di beni immobili sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

Art. 99: Incendi

- ¹ In caso d'incendio l'utenza deve automaticamente ridurre il consumo di acqua per non pregiudicarne le disponibilità. Il Servizio si riserva di chiudere parzialmente o totalmente l'erogazione. I pompieri sono autorizzati all'uso delle installazioni.

Art. 100: Bocche antincendio

- ¹ Le bocche antincendio vengono usate esclusivamente in caso di emergenza, il consumo d'acqua non viene computato all'abbonato.
- ² Fuori servizio, le bocche antincendio sono sigillate; il loro saltuario controllo avviene in collaborazione con il Servizio.

Art. 101: Norme sussidiarie

- ¹ Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nelle Leggi di rango superiore.

Art. 102: Norme abrogative

- ¹ È abrogato il Regolamento del 25.11.1999, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni il 4.10.2000, come pure ogni norma contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 103: Abrogazione diritti esistenti

- ¹ Gli abbonamenti stipulati precedentemente vengono adeguati alle norme del presente Regolamento e del nuovo tariffario.
- ² Le convenzioni, i contratti e le concessioni precedenti che non sono più conformi al presente Regolamento, sono da considerarsi scaduti.

Art. 104: Convenzione speciale con AET

- ¹ La convenzione marzo 1982 tra il Comune di Giornico e l'Azienda Elettrica Ticinese (AET) concernente la fornitura di acqua alle fontane agricole di Altirolo rimane in vigore.

Art. 105: Adeguamento impianti esistenti

- ¹ Ogni impianto privato e relativo allacciamento non conformi al presente Regolamento, dovranno venir adeguati a spese del proprietario entro un termine massimo di 2 anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 106: Entrata in vigore

- ¹ Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente:

Il Segretario: